

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE

Roma, 19 maggio 2020 – A seguito del mancato rinnovo del mandato come consigliere di amministrazione del dott. Luigi Ferraris e all'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale, iniziato il 01 maggio 2017, sono state applicate le disposizioni già previste all'atto della nomina avvenuta nel 2017.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione tenutasi in data 10 marzo 2020, su segnalazione del Comitato per la Remunerazione, ha preso atto, in caso di mancato rinnovo della carica, dell'applicazione delle disposizioni approvate dal C.d.A. il 9 maggio 2017 e descritte nella Relazione sulla Remunerazione degli anni 2018, 2019 e 2020 e valutate positivamente dall'Assemblea degli azionisti rispettivamente nelle sedute del 04/05/2018, del 08/05/2019 e del 18/05/2020.

In applicazione delle suddette disposizioni si è proceduto all'attribuzione al Dott. Ferraris, per la carica di Amministratore Delegato, di un trattamento di fine mandato pari a Euro 108.750,00 lordi e per la carica di Direttore Generale di un'indennità compensativa pari a Euro 4.625.000,00 lordi, comprensiva dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2121 cod. civ., oltre alle competenze di fine rapporto e a quanto spettante in relazione ai diritti maturati nell'ambito della partecipazione ai sistemi di incentivazione a breve e lungo termine, come anche riportati nella Relazione sulla Remunerazione della Società.

Tale attribuzione è stata determinata in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili, nonché in conformità ed in coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione adottata da Terna (ivi inclusi i meccanismi di cui alle cosiddette clausole di claw back) con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione, illustrata nella Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2020 e sottoposta, con esito favorevole, al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 18 maggio 2020.

I suddetti importi saranno erogati entro maggio 2020 oltre alle competenze di fine rapporto. Non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, nessun corrispettivo sarà dovuto a tale titolo.

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, si precisa che la suddetta deliberazione – data la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 3 lett. b) del citato Regolamento – beneficia dell’esenzione dall’applicazione della disciplina procedurale ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2010, e da ultimo aggiornata in data 15 dicembre 2016.